

LEGGE DI BILANCIO 2025

(L. 207 DEL 30.12.2024)

MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE

TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA ART. 1, CC. 81-83

Le spese di trasferta dei lavoratori dipendenti (incluse vitto, alloggio, viaggio e trasporto) saranno rimborsate in esenzione fiscale esclusivamente se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat, app di pagamento digitali, assegni bancari o circolari.

Oltre alla rilevanza fiscale e previdenziale in capo al dipendente, come sopra precisato, la mancata tracciabilità comporta anche la non deducibilità ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP per il datore di lavoro.

Le spese di rappresentanza (art. 108, c. 2 Tuir) sono deducibili dal reddito imponibile se effettuate con i metodi tracciabili.

Le disposizioni in merito alla tracciabilità delle spese deducibili sono estese ai fini dell'Irap.

Le spese di rappresentanza (inclusi gli omaggi) sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili.

Le disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.